

Videofisco del 21 marzo 2018

Bilancio (parte 2^a): aspetti fiscali

Focus in tema di rendiconto finanziario

A cura di Andrea Scaini e Luca Quiri



LE IMPLICAZIONI DI NATURA FISCALE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO EX DLGS. 139/2015

A cura di Andrea Scaini



DLGS. 139 LA CLAUSOLA DI INVARIANZA DI GETTITO

Articolo 11 -

Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria.

In vigore dal 19/09/2015

1. Dall'attuazione del presente decreto **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

A large, solid orange arrow pointing to the right, containing the text 'IMPLICAZIONI DI NATURA FISCALE DELLA TRANSIZIONE'.

IMPLICAZIONI DI NATURA FISCALE DELLA TRANSIZIONE

LE RICADUTE DELLE NORME FISCALI SUL BILANCIO

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Articolo 83 - Determinazione del reddito complessivo (ex art.52) (1)

In vigore dal 01/03/2017

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 Articolo 13 bis

1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE C.D. "RAFFORZATA" VALEVA SOLO PER I SOGGETTI IAS ADOPTER SINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2015

LE RICADUTE DELLE NORME FISCALI SUL BILANCIO

LE REGOLE PRECEDENTI ALLA RIFORMA OIC ADOPTER

LA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO, AI FINI FISCALI, AVVIENE SECONDO REGOLE E NORME SPECIFICHE, CHE TENDONO A DILATARE LA MATERIA IMPONIBILE E A LIMITARE IL PIÙ POSSIBILE I MARGINI DI MANOVRA SULLE VALUTAZIONI E L'INCERTEZZA DEL REDDITO D'IMPRESA.

Riepilogo dei principi fondamentali per la determinazione del reddito imponibile

Competenza

I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi sono imputati all'esercizio o agli esercizi in cui ricade la loro competenza economica, in base al momento in cui si considerano sostenuti o conseguiti sotto il profilo tributario.

Inerenza

Ai fini della deducibilità le spese e gli altri componenti negativi devono essere inscindibilmente connessi ad attività, operazioni aziendali o beni da cui derivano i ricavi e i proventi che concorrono a formare il reddito imponibile.

Certezza e determinabilità oggettiva

I costi e i ricavi non concorrono a formare il reddito tassabile:

- se la loro esistenza non è certa, ovvero non si è verificato il fatto da cui derivano;
- se il loro importo non è oggettivamente determinabile.

LE RICADUTE DELLE NORME FISCALI SUL BILANCIO

LE REGOLE PRECEDENTI ALLA RIFORMA OIC ADOPTER

Imputazione al conto economico

- **I ricavi, gli altri proventi e le rimanenze** concorrono a formare il reddito d'impresa anche se non risultano imputati al conto economico dell'esercizio.
- **Le spese e gli altri componenti negativi** non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza.

NOTA BENE

Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. **Sono tuttavia deducibili:**

- a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle norme del Tuir che dispongono o consentono il rinvio;
- b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

ART. 13 BIS D.L. 244 DEL 2016

Modifica ed adatta i seguenti articoli del TUIR

Art. 96 comma 2

Art. 108 commi 1,2 e 3

Art. 109 comma 4

Art. 112 commi 1, 2, 3bis, 4, 5 e 6

DECRETO MIN FINANZE 3 AGOSTO 2017

Rende compatibili con i soggetti OIC adopter alcune disposizioni regolamentari valide per i soggetti IAS adopter

Crea una clausola di salvaguardia per i comportamenti già adottati in fase di Bilancio relativo al 2016

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

NON ESISTE ANCORA UNA CIRCOLARE ORGANICA DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE CHE MANIFESTI LA PROPRIA OPINIONE SULLE NUOVE NORME



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

LA FISCALITA' DELLE IMPRESE OIC ADOPTER

30 Ottobre 2017

R

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA DELLE IMPRESE



SOGGETTI IAS ADOPTER: con tassazione basata sul principio di derivazione rafforzata di cui art. 83 TUIR ed altre peculiarità tipiche dei principi contabili internazionali

SOGGETTI OIC ADOPTER: diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435 ter C.c. con tassazione basata sul principio di derivazione rafforzata di cui art. 83 TUIR

MICRO IMPRESE: di cui all'art. 2435 ter C.c. con tassazione basata sul principio di derivazione semplice

Cosa accade se questi ultimi soggetti scelgono spontaneamente di redigere il Bilancio in forma abbreviata o ordinaria?

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA DELLE IMPRESE

Risposte Agenzia Entrate Telefisco 2018



23 Bilanci e costo ammortizzato

D. I soggetti che applicano il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti. È confermato che la scelta di applicare o non applicare tale criterio assume sempre rilevanza ai fini fiscali?

R. Il principio di derivazione rafforzata è stato esteso, con il [DL Milleproroghe 2017](#), ai soggetti, diversi dalle microimprese, che redigono il bilancio in base al Codice civile. Quindi, anche per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata sono riconosciuti, **ai fini fiscali, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione** derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti.

27 Microimpresa in ordinaria

D. Una microimpresa che opta per la redazione del bilancio in forma ordinaria può applicare le regole della derivazione rafforzata?

R. L'[articolo 13 bis](#) del DL "Milleproroghe" 2017, nell'estendere il principio di derivazione rafforzata previsto dall'[articolo 83](#) del Tuir ai soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile, ha escluso espressamente le microimprese, ovvero quelle imprese che presentano i limiti dimensionali previsti dall'[articolo 2435ter](#) del Codice civile. **Si tratta di un'esclusione connessa alla ricorrenza in capo all'impresa dei presupposti oggettivi che la qualificano, sotto il profilo civilistico, come microimpresa. In tal senso, è ininfluente l'eventuale scelta di una microimpresa di non fruire delle semplificazioni in termini di schemi di bilancio e di criteri di valutazione previsti dalla disciplina codicistica, atteso che alle microimprese è comunque fatto divieto di valutare in bilancio al fair value gli strumenti finanziari derivati (valutazione quest'ultima obbligatoria per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata).**

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA DELLE IMPRESE

Risposte Agenzia Entrate Telefisco 2018



25 Società di persone e branch

D. Si chiede conferma che il principio di derivazione rafforzata non si applica mai nel caso di società di persone, mentre risulta applicabile nell'ipotesi di stabili organizzazioni di società estere se tenute, secondo l'articolo 152 del Tuir, a determinare l'imponibile in base agli Oic.

R. Si conferma che il principio di derivazione rafforzata esteso, in sede di conversione del Dl Milleproroghe 2017 ai soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile, non si applica alla determinazione della base imponibile Irpef delle società di persone. Al contrario, si ritiene che lo stesso principio trovi applicazione per la determinazione della base imponibile Ires dei soggetti non residenti muniti di stabile organizzazione in Italia. Questi ultimi, infatti, sono soggetti Ires e sono tenuti a redigere il rendiconto economico e patrimoniale secondo le disposizioni previste per le società e gli enti residenti, adottando i principi contabili che sarebbero applicabili se il soggetto fosse residente in Italia (Ias/Ifrs o principi contabili nazionali a seconda di quanto previsto dalle norme interne in ordine all'adozione, per obbligo o facoltà, degli uni o degli altri).



LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

MODIFICA ART. 96 C.2 TUIR – ROL E INTERESSI

Il D.lgs 139/2015 ha previsto l'eliminazione delle poste straordinarie dal Conto Economico d'esercizio



Le voci che prima erano straordinarie vanno ripartite nelle voci A e B del Conto Economico in base alla loro natura (vedi disposizioni OIC 12)



Ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili è necessario stabilire quali voci di bilancio siano ricomprese nella determinazione del ROL

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

MODIFICA ART. 96 C.2 TUIR – ROL E INTERESSI

Si prevede l'esclusione delle sole partite straordinarie derivanti da trasferimenti d'azienda o rami d'azienda



Nuovo art. 96: Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda e rami d'azienda

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

MODIFICA ART. 5 D.LGS. 446/1997

L'eliminazione della sezione straordinaria dal c.e. rende necessario determinare quali voci partecipino alla determinazione del valore della produzione IRAP



Nuovo art. 5: ...la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), **nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda e rami d'azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio**

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

MODIFICA ART. 108 TUIR

La applicazione del principio di derivazione rafforzata ha reso necessarie diverse modifiche alle norme fiscali:



- **C. 1:** abrogato il riferimento a spese per studi e ricerche. Nuovo testo «Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio». (es. manutenzione straordinaria su beni di terzi che rimane contenuta nell'oit 16)
- **C.2:** ABROGATO: spese di pubblicità e propaganda non sono capitalizzabili e vanno dedotte nell'esercizio
- **C.3:** abrogato il riferimento alle spese pluriennali. Diventa norma di coordinamento con i commi precedenti per i beni acquisiti in seguito a studi e ricerche.

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

MODIFICA ART. 109 c.4 TUIR

Coordinamento della disciplina di derivazione rafforzata e imputazione delle voci a patrimonio netto



- Come per i soggetti IAS, si considerano deducibili **anche** i componenti negativi che non transitano dal c.e.
- «Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente **a patrimonio** per effetto dei principi contabili ~~internazionali~~ **adottati dall'impresa.**» (procedura di Write On e Write Off ai sensi OIC 29 in fase di prima applicazione)

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

NUOVO ARTICOLO 112

Viene completamente riscritto l'articolo 112, prima dedicato alle operazioni fuori bilancio e ora dedicato agli strumenti finanziari derivati



- Abrogato comma 1 che definisce le operazioni fuori bilancio poiché ora i derivati sono definiti da un documento OIC
- Ufficializzato che concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi derivanti da strumenti derivati
- I componenti derivanti dalla valutazione di derivati speculativi in essere al 31 Dicembre 2015 concorrono alla formazione del reddito per cassa, salvo che abbiano già concorso ai sensi del previgente art. 112 nei precedenti esercizi

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

NUOVO ARTICOLO 112

- **Principio di derivazione rafforzata:** la valutazione di cui al comma 3, vale solo per le microimprese. Per i soggetti IAS e per i soggetti ITA-GAAP diversi dalle microimprese, «in deroga al comma 3, **i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali**»
- Finalità di copertura: il TUIR non disciplina più quando un derivato ha finalità di copertura ma rimanda alla corretta qualificazione a bilancio secondo «**la corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa**».

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

NUOVO ARTICOLO 112

Derivati di copertura (c.4): Se gli strumenti finanziari derivati sono iscritti in bilancio con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperti da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo **concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.** (Interessi, Merci, Cambi ecc.)

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

NUOVO ARTICOLO 112

ARTICOLO 7 DECRETO 8 GIUGNO 2011

Applicabile in quanto compatibile

1. Si considerano con finalita' di copertura, ai fini dell'art. 112 del testo unico, le operazioni designate di copertura in conformita' allo IAS 39 e le operazioni attuate mediante il ricorso alla fair value option ai sensi dello IAS 39, par. 9, lettera b (i), per ridurre un'asimmetria contabile nella valutazione delle attivita' e passivita' finanziarie.

2. Si considerano con finalita' di copertura, ai fini dell'art. 112 del testo unico, anche le operazioni in cui un'impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile, ai sensi dei paragrafi da 72 a 80 dello IAS 39.

3. In ipotesi di copertura di flussi finanziari, gli utili o perdite generati dallo strumento con finalita' di copertura, concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell'imputazione al conto economico, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 112 del testo unico.

4. La relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura.

«ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura». Ex DM 3 Agosto 2017 quale salvataggio operazioni in corso

NOTA
BENE.

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

PRINCIPI DI BASE PER LA TASSAZIONE DEGLI OIC ADOPTER



Qualificazione	<p>Qualificare significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio (ad es., acquisto con pagamento differito); • se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali (ad es., acquisto e vendita di azioni proprie); • se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS (ora anche OIC <i>adopter</i>), ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale (ad es., vendita con assunzione di garanzia significativa).
Classificazione	<p>Classificare significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la specifica tipologia o classe di provento/onere (Conto economico) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC <i>adopter</i>) (ad es., fondi di ripristino e bonifica); • la specifica tipologia o classe di attivo/passivo (Stato Patrimoniale) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC <i>adopter</i>) (ad es., classificazione di attività e strumenti finanziari).
Imputazione temporale	<p>Imputare sotto il profilo temporale significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale (ad es., ricavi di attivazione); • il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile (oneri relativi a più esercizi di cui all'art. 108, comma 3, del TUIR). <p>Il fenomeno delle "imputazioni temporali" attiene alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.</p>



I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

PRINCIPI DI BASE PER LA TASSAZIONE DEGLI OIC ADOPTER DM 1 APRILE 2009 N. 48 COMPATIBILITA'

Articolo 2 - Criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio

In vigore dal 30/05/2009

1. Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio.

2. Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS. Resta, altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico.

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

DECRETO MIN FINANZE 3 AGOSTO 2017

Continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni di deroga

D.M. N. 48/2009, ART. 2, COMMA 2	FATTISPECIE FISCALE
Limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi	<ul style="list-style-type: none"> • Limitazioni alla deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali (articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR) • Limitazioni della deducibilità degli oneri di utilità sociale (art. 100 del TUIR) • Limiti in materia di svalutazione dei crediti e di accantonamenti per rischi su crediti (art. 106 del TUIR) • Limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza (art. 108 del TUIR) • Indeducibilità, nella misura del 25 per cento, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (art. 109, comma 5, del TUIR)
Esclusione dal reddito di componenti negativi	Divieto di deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati deducibili ai fini dell'IRES (art. 107, comma 4, del TUIR)
Ripartizione in più periodi di imposta di componenti negativi	Spese relative a più esercizi ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUIR, a seguito della nuova formulazione introdotta dall'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016
Esenzione od esclusione dalla base imponibile di componenti positivi di reddito	<ul style="list-style-type: none"> • Regime di esenzione parziale (c.d. PEX), nella misura del 95 per cento, delle plusvalenze su azioni o quote di partecipazioni aventi i requisiti previsti dall'art. 87 del TUIR • Regime di esclusione, nel limite del 95 per cento, dei dividendi di cui all'art. 89 del TUIR • Irrilevanza dei maggiori valori iscritti in relazione ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie (art. 85, comma 3, e art. 110 del TUIR)
Ripartizione in più periodi di imposta di componenti positivi	Plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR
Rilevanza di componenti positivi o negativi secondo il principio di cassa	<ul style="list-style-type: none"> • Compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR (art. 95, comma 5, del TUIR) • Utile distribuiti • Interessi di mora (art. 109, comma 7, del TUIR)

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

DECRETO MIN FINANZE 3 AGOSTO 2017

Continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni di deroga

I componenti negativi di reddito iscritti in contropartita di un fondo per rischi e oneri sulla base delle indicazioni dell'OIC 31 sono qualificati fiscalmente come accantonamenti, cui si applica la disciplina di cui all'art. 107 del TUIR, nonostante siano classificati in voci del Conto economico diverse da B.12 e B.13.



La disposizione è stata prevista in riferimento ai soggetti OIC dal DM 3 agosto 2017, mediante **rinvio** all'analoga disposizione prevista in riferimento ai soggetti IAS *compliant* dal DM 8 giugno 2011.

In mancanza di una apposita norma di coordinamento, tali componenti classificati in voci del Conto economico diverse da B.12 e B.13 sarebbero stati deducibili.

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

RELAZIONE DECRETO MIN FINANZE 3 AGOSTO 2017 PRINCIPIO DI NON NECESSARIA SIMMETRIA

È da evidenziare che il principio di non necessaria simmetria – come già disposto per le operazioni tra soggetti IAS/IFRS per le operazioni rappresentate contabilmente con criteri non omogenei – è stato esteso anche all'ipotesi di operazioni intercorse tra due soggetti Nuovi OIC, qualora i principi contabili consentano di rappresentare le operazioni intercorse tra loro con criteri non omogenei (vedasi, in particolare, l'obbligo/facoltà di applicare il criterio del costo ammortizzato previsto dagli OIC 15 e 19).

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

DECRETO MIN FINANZE 3 AGOSTO 2017 SALVAGUARDIA OPERAZIONI INFRAGRUPPO

2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale **esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato**»;



I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

DECRETO MIN FINANZE 3 AGOSTO 2017 SALVAGUARDIA OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Se dalle evidenze disponibili (verbali del CdA, struttura del gruppo, situazione economica e finanziaria dell'impresa, ecc.) fosse desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società.

- Ottenimento del finanziamento non fruttifero:

Banca c/c (C.IV.1 SP)	a	≠		100.000,00
		Debito verso soci per finanziamenti (D.3 SP)	94.259,59	
		Altre riserve (A. VI)	5.740,41	

- Imputazione degli oneri finanziari figurativi:

Oneri finanziari (C.17 CE)	a	Debito verso soci per finanziamenti (D.3 SP)		2.827,79
-------------------------------	---	--	--	----------

LE RICADUTE DELLE NORME SUL BILANCIO

L'IMPORTANZA DELLA NOTA INTEGRATIVA

Corte di Cassazione, sentenza n. 22016/2014

• Si ricava, dalla pronuncia in questione, l'assoluta importanza della nota integrativa la quale, anche fornendo un'informativa minima ma, comunque, sufficiente, risulta fondamentale per vincere eventuali presunzioni fiscali.

• Da rilevare, altresì, l'obbligo di redigere il bilancio utilizzando le regole che supportano tecnicamente la normativa: nello specifico, l'Oic 11 (recante i principi generali di redazione del bilancio) precisa che la nota integrativa:

- a) deve rendere comprensibili gli aggregati contabili, ampliandone i contenuti informativi di natura patrimoniale, finanziaria ed economica;
- b) non può sostituire la corretta contabilizzazione, valutazione e rappresentazione che deve essere contenuta nel bilancio stesso;
- c) deve essere non complessa né particolarmente lunga, ossia tale da occultare l'effettivo contenuto informativo;
- d) costituisce un ausilio informativo complementare e insostituibile alla comprensione unitaria del bilancio;
- e) non può rimediare e sanare eventuali comportamenti contabili scorretti.

LE RICADUTE DELLE NORME SUL BILANCIO

ANCORA LA CASSAZIONE SULLA SINDACABILITA' DEGLI AMMORTAMENTI STANZIATI A CONTO ECONOMICO

Correva l'anno 2007 quando, all'interno della legge 244 del 24 dicembre, venne inserito un comma 34 all'articolo 1 ove si affermava che : “Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, ... , decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili”.

Corretti principi contabili che quindi costituiscono non solo la base per effettuare le variazioni fiscali ma anche le linee guida per il sindacato di coerenza da parte della Agenzia delle Entrate in fase di verifica e controllo

LE RICADUTE DELLE NORME SUL BILANCIO

Tali concetti hanno trovato una brutale materializzazione nella sentenza di Cassazione n. 22016 del 17-10-2014, che si è occupata di una situazione assai frequente, relativa la periodo di imposta 2000 (quindi, antecedente alle modifiche operate nel 2007). Basta riportare queste affermazioni:

- i criteri di ripartizione del valore da ammortizzare devono assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi onde eventuali modifiche dei criteri di ammortamento dei coefficienti applicati devono essere giustificate in forza di una valida ragione economica e specificamente motivate nella nota integrativa;
- nel caso di specie, la contribuente ha applicato nei periodi d'imposta antecedenti a quello in esame, ai propri beni strumentali, coefficienti di ammortamento pari al 50% di quelli stabiliti dalla normativa fiscale, mentre a far data dall'anno 1999 ha applicato ai medesimi beni i coefficienti stabiliti dalla medesima normativa in misura massima;
- la variazione del criterio di imputazione, non risulta fondata su una valida ragione economica e non ha trovato alcuna giustificazione nella nota integrativa al bilancio;
- tale omessa indicazione implica una violazione che non è meramente formale, ma direttamente contraria all'obbligo di verità e chiarezza nella redazione del bilancio, e che non si esaurisce con la prima annualità in cui si determina la variazione, ma permane per tutte le annualità in cui si rilevi uno scostamento (nel caso di specie assai sensibile) dal criterio di ammortamento originario.

LE RICADUTE DELLE NORME SUL BILANCIO

Poco dopo, in particolare il 14 gennaio 2015, la Cassazione torna a pronunciarsi con la sentenza n. 451 al riguardo di un contribuente che, perduta l'esenzione decennale, aveva incrementato le aliquote di ammortamento. Qui si afferma che "... nel caso di specie; è incontestato che nessuna nota integrativa conteneva la benché minima motivazione circa la radicale modifica dei coefficienti di ammortamento intervenuta a far tempo dall'esercizio 1999, dunque proprio in concomitanza con la cessazione del regime decennale di esenzione territoriale Irpeg, che ne ha comportato una sorta di "prolungamento", nella misura in cui l'improvviso (ed apparentemente ingiustificato) raddoppio dei componenti negativi ha determinato un abbattimento dei redditi, nel momento in cui essi erano divenuti nuovamente imponibili. Né, si sottolinea, alcuna giustificazione al riguardo è stata mai successivamente fornita dalla contribuente, nemmeno nel corso del giudizio".

Eccoci allora alla sentenza di Cassazione n. 20678 del 14.10.2015 ove si ha modo di leggere che "l'ammortamento deve essere necessariamente improntato a criterio di sistematicità e le quote di ammortamento, dovendo essere rapportate in modo tendenzialmente uniforme alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali, non possono, in assenza di adeguata esposizione della relativa giustificazione economica nella nota integrativa di bilancio, variare in relazione alle diverse annualità".

I PRIMI CASI DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

RISOLUZIONE ADE 77/E DEL 23 Giugno 2017

Imputazione fiscale delle plusvalenze da sale and lease back segue da adesso in vanati quanto previsto nell'art. 2425 bis del Codice civile

RISOLUZIONE ADE 124/E DEL 13 Ottobre 2017

Trattamento contabile delle rinunce al trattamento di fine mandato degli amministratori soci e non soci – recepimento della volontà di capitalizzazione della società partecipata con iscrizione della rinuncia a Patrimonio Netto e incremento partecipazione per socio – iscrizione a conto economico per i non soci

Ribadito per gli amministratori soci il concetto dell'incasso giuridico ex CM 73 del 27 Maggio 2014

RISOLUZIONE ADE 131/E DEL 23 Ottobre 2017

Correzione degli errori – PROBLEMA IRRISOLTO

OIC 29 E FATTI ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO che devono essere rilevati contabilmente – PERDITE SU CREDITI PER FATTI manifestati nell'esercizio precedente ma conclusi nell'esercizio successivo

I PRIMI CASI DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

OIC 29 E FATTI ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO che devono essere rilevati contabilmente – PERDITE SU CREDITI PER FATTI manifestati nell'esercizio precedente ma conclusi nell'esercizio successivo:

DISTINGUO TRA PERDITE DA ELEMENTI CERTI E PERDITE DA PROCEDURE CONCORDATARIE?



CIRCOLARE N. 14 DEL 21 GIUGNO 2017

¹⁶⁶ In effetti, per quanto riguarda la deduzione delle perdite su crediti, l'OIC 15 vers. 2014 aveva assunto rilevanza fiscale già prima delle novità introdotte dal d.l. n. 244 del 2016, dal momento che l'art. 101, comma 5, TUIR già contemplava, e contempla tuttora, la regola della rilevanza delle perdite in caso di cancellazione intervenuta in applicazione dei principi contabili.

Motivi logico sistematici inducono infatti a ritenere che, ai fini dell'applicazione del principio di derivazione rafforzata, ciò che conta è che la regola di rappresentazione contabile che privilegia la sostanza economica del fenomeno sia contenuta nella disciplina civilistica o negli OIC vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo art. 83 del TUIR, ancorché i principi contabili, sul punto, non abbiano subito particolari modifiche rispetto a quelli applicabili in precedenza¹⁶⁷.

I PRIMI CASI DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Risposte Agenzia Entrate Telefisco 2018

26 Le commesse «completate»

D. Nell'ipotesi in cui venga applicato ai fini civilistici il metodo della commessa completata per la valutazione delle commesse, questa scelta assume rilevanza, in deroga all'articolo 93 del Tuir, per effetto del principio di derivazione rafforzata?

R. Il metodo della commessa completata (di cui al principio Oic 23) rappresenta una modalità di rilevazione in bilancio di componenti di reddito iscritti (o meglio qualificati, classificati e imputati) come rimanenze di opere ultrannuali.

L'articolo 93 del Tuir prevede regole di rilevanza fiscale delle valutazioni di tali rimanenze.

Trattasi di una fattispecie per la quale anche la rappresentazione di bilancio (in termini di criteri di qualificazione, di classificazione e di imputazione temporale) derivante dall'applicazione delle nuove regole contabili esplicita la rilevazione di componenti reddituali accessi alle variazioni di rimanenze; tale rappresentazione continua pertanto ad essere il presupposto contabile per l'applicazione delle regole di cui al citato articolo 93 del Tuir (in altri termini, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi Oic, diversamente da quanto avviene per i soggetti Ias/Ifrs adopter, il principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del medesimo Tuir non disattiva le regole fiscali stabilite da citato testo unico in relazione alle commesse ultrannuali).

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI – OIC 29

Modalità di imputazione in bilancio della correzione dell'errore contabile

TIPOLOGIA DI ERRORE	DESCRIZIONE	MODALITÀ DI IMPUTAZIONE
<p>Errore rilevante</p>	<p><i>“Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze”</i></p>	<p><i>“la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo, tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato”</i></p>
<p>Errore non rilevante</p>	<p>Tutti gli altri casi</p>	<p><i>“la correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore”</i></p>

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI – OIC 29

CORREZIONI DI ERRORI

44. Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.
46. Un errore è *rilevante* se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

Rilevazione in bilancio

47. Una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.
48. La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato. La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore.
49. Salvo quanto previsto al paragrafo 50, la società, ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue:
- se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l'esercizio precedente; o
 - se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente.

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI – ADE

CIRCOLARE 8/E del 7 Aprile 2017 – Risposta 15.4

La circolare n. 31 del 2013 ha fornito chiarimenti in merito alla procedura da applicare per i correggere errori contabili che, nel caso di annualità d'imposta non più emendabili, avrebbero generato un fenomeno di doppia imposizione.

Tale procedura deve intendersi superata dalla nuova disciplina recata dall'art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, che ha equiparato il termine entro cui il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore, con quello già previsto per la dichiarazione integrativa a sfavore di cui all'art. 43 del DPR n. 600 del 1973, consentendo di "correggere errori o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito", ivi compresi gli errori contabili.

RISOLUZIONE ADE 131/E DEL 23 Ottobre 2017 Correzione degli errori – PROBLEMA IRRISOLTO

- l'infedeltà sia conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Per beneficiare di tale riduzione - specifica ai fini delle imposte sui redditi - è necessario che il componente positivo sia stato già erroneamente imputato e, quindi, abbia concorso alla determinazione del reddito, nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Con riferimento al componente negativo, invece, è necessario che lo stesso non sia stato dedotto più volte.

I PRECEDENTI CASI DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

RISOLUZIONE ADE 78/E del 12 Novembre 2013

Derivazione totale tra principi contabili nazionali e valutazione delle rimanenze a costo specifico

RISOLUZIONE ADE 98/E del 18 Dicembre 2013

Regolamentazione fiscale delle svalutazioni di immobilizzazioni materiali sottoposte ad ammortamento in applicazione dell'attuale OIC 9 e criteri di imputazione fiscale della perdita

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

SVALUTAZIONE RIMANENZE A COSTI SPECIFICI

Le svalutazioni di tali beni sono deducibili?

Il tema è controverso, sono state espresse tesi tra loro divergenti:

- ✓ **INDEDUCIBILITÀ:** Risoluzione n. 78/2013 Agenzia delle Entrate, Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E/2014, Assonime (Caso 7/2010)
- ✓ **DEDUCIBILITÀ:** ADC 168/2007, dottrina



LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

SVALUTAZIONE RIMANENZE BENI FUNGIBILI

ART. 92, COMMA 5, TUIR

Nel caso in cui il valore unitario medio dei beni, determinato applicando i metodi convenzionali (cioè FIFO, Costo Medio e LIFO a scatti annuale e relative varianti)

È superiore al...

valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio



Il valore minimo viene determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.

In sede di verifica, appellandosi al tenore letterale della norma, viene talvolta disconosciuta la svalutazione operata in bilancio e acquisita ai fini fiscali, eccependo che non si ha idonea documentazione per provare che il valore di mercato del mese di dicembre (ultimo mese dell'esercizio) sia quello utilizzato per valutare il magazzino



Necessità di documentare tale "valore normale": rischi contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria



LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

SVALUTAZIONE RIMANENZE BENI FUNGIBILI

ART. 110, COMMA 8, TUIR

“La rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L’ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi”.

talvolta l’obbligo non viene



puntualmente osservato

L’accertamento di maggior valore consente all’Amministrazione finanziaria di portare a casa solo la **sanzione e gli interessi**, poiché la maggiore imposta accertata deve poi essere restituita al contribuente



Le maggiori rimanenze finali di magazzino di un esercizio divengono maggiori esistenze iniziali nell’esercizio successivo (art. 110 del TUIR)




LE IMPLICAZIONI IRAP 2016 (CFR. OIC)

Il Documento Interpretativo n. 1 e' stato incorporato nella nuova versione dell'OIC 12 "Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico" emanata nell'Agosto 2014, come parte integrante del principio contabile.

L'Interpretativo n. 1 fu redatto nel 1998 al fine di rispondere all'esigenza di determinare la base imponibile dell'IRAP (D.Lgs. 446/1997). Tenuto conto della sua diretta rilevanza ai fini fiscali, il documento era stato inserito dal Ministero delle finanze in allegato alle istruzioni della prima dichiarazione IRAP. Il documento nacque, pertanto, con una propria autonomia rispetto ai principi contabili. Negli anni successivi la disciplina IRAP ha subito una serie di modificazioni normative, che hanno reso tale disciplina più autonoma rispetto all'Interpretativo. L'Interpretativo non è stato più allegato alla dichiarazione. La disciplina attuale (articolo 5, comma 5) richiama i principi contabili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, prevedendo che "i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa". **Il richiamo generico ai principi contabili ha reso opportuno incorporare l'Interpretativo nel testo dell'OIC 12, come parte integrante del principio contabile. Non è infatti più necessario dare un'autonoma rilevanza all'Interpretativo n. 1;**

INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE SU CREDITI

Tale disposizione - che nel testo deliberato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile era contenuta nella lettera d) dell'articolo in commento (ultimo periodo del comma 5 bis dell'articolo 101 TUIR) - trovando applicazione *ex tunc* non avrebbe consentito di garantire il superamento delle incertezze interpretative, sopra descritte, in relazione alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti . Pertanto, al fine di non penalizzare i contribuenti che, sulla base delle criticità operative prima evidenziate, nei periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni non hanno posto in essere l'automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali e per garantire la parità di trattamento con le fattispecie rilevate successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, si è ritenuto opportuno individuare un'univoca posizione interpretativa trasladando le disposizioni in un apposito comma (il terzo) e attribuendo alla stesse l'espresso carattere di norma interpretativa.



OIC N. 15 I CREDITI E IL FISCO

CANCELLAZIONE DEI CREDITI

69. La società cancella il credito dal bilancio quando:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito¹.

70. I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

71. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.

75. Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangono in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto", effettuare un apposito accantonamento.

OIC N. 15 I CREDITI E IL FISCO

Smobilizzo di crediti - Appendice C

Cancellazione del credito	Mantenimento del credito
<ul style="list-style-type: none"> • forfaiting; • datio in solutum; • conferimento del credito; • vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito; • cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito. 	<ul style="list-style-type: none"> • sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito; • cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. • mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie; • cambiali girate all'incasso; • pegno di crediti; • cessione a scopo di garanzia;

OIC N. 15 | CREDITI E IL FISCO

CASO

**TRANSAZIONE
COMMERCIALE**

**CESSIONE DEL
CREDITO**

**RINUNCIA AL
CREDITO**

**PRESCRIZIONE DEL
CREDITO**

**CREDITI VERSO NON
RESIDENTI**

NUOVO PRINCIPIO

**AUTOMATICA DEDUCIBILITA'
PERDITA**

**IN CASO DI CESSIONE CON
PASSAGGIO DEI RISCHI
DEDUCIBILITA'**

**SE COMPORTA ESTINZIONE DEL
CREDITO DEDUCIBILITA'**

**AUTOMATICA DEDUCIBILITA'
PERDITA**

DEDUCIBILI SEMPRE

DUBBI/VERIFICHE

**SUPERATA CIRCOLARE 26 2013
SU MAGGIORE CONVENIENZA**

**SUPERATA CIRCOLARE 26 2013
SU MAGGIORE CONVENIENZA**

**ATTENZIONE A
CONFIGURABILITA' DELLA
LIBERALITA'**

**ATTENZIONE A
CONFIGURABILITA' DELLA
LIBERALITA' (ASSONIME 15 DEL
2013)**

~~**ESIMENTI EX ART. 110 TUIR PER
BLACK LIST (cm 35/2012 E
26/2013)**~~

LE NOTE DI VARIAZIONE

TESTO RISCritto ART. 26 IVA

«Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, **in relazione al maggiore ammontare**, tutte le volte che successivamente all' emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta **viene ad aumentare per qualsiasi motivo**, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, **in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente**, il cedente del bene o prestatore del servizio **ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19** l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 **non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti** e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

LE NOTE DI VARIAZIONE

NUOVA RILETTURA INTERPRETATIVA

PROCEDURE CONCORSUALI

e momento di rilevanza per il diritto alla detrazione ex art. 19 co. 1 del DPR 633/72, secondo le nuove norme e quindi con grande criticità per la necessità di osservare continuamente il momento iniziale

Mancano gli strumenti di soluzione della crisi dei soggetti non fallibili, di cui alla L. 3/2012 e qualificate espressamente come "procedure concorsuali": l'accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento e il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore

- per il fallimento, in presenza di piano di riparto, in seguito alla pubblicazione del decreto con il quale il giudice delegato stabilisce tale piano (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2009 n. 120) o, più prudentemente, decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto (C.M. 17.4.2000 n. 77);
- per il fallimento, in assenza del piano di riparto, alla scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 12.10.2001 n. 55 e ris. Agenzia delle Entrate 16.5.2008 n. 195):
- per il concordato preventivo, con la definitività della sentenza di omologazione e al rispetto da parte del debitore concordatario degli obblighi ivi assunti (C.M. 17.4.2000 n. 77)²²;
- per la liquidazione coatta amministrativa, con il decorso del termine per l'approvazione del piano di riparto (C.M. 17.4.2000 n. 77)²³.

Ma anche, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 175 del 2014:

- la data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del RD 267/42;
- la data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42

Confermato da
Telefisco 2017

LE NOTE DI VARIAZIONE

LETTURA INTERPRETATIVA

PROCEDURA CONCURSALE E REGISTRAZIONE DELLE NOTE DI ACCREDITO

La registrazione della nota di variazione da parte del cessionario o committente resta dovuta nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti o di piano attestato di risanamento. Le suddette fattispecie, infatti, ai sensi dell'art 26 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, non sono ricomprese nell'ambito delle "procedure concorsuali" e, dunque, l'imposta relativa all'operazione rettificata resta dovuta in capo al cessionario o committente della medesima.
CONFERMATO DA TELEFISCO 2016

- la nota di credito deve riguardare sia l'imponibile che l'imposta (cfr. Circ. 77 del 2000)
- la procedura non avrà l'obbligo di registrazione della nota di credito ricevuta e questo evita gravi problemi alla procedura stessa (cfr. con altre motivazioni Rm. 161/E 2001 **e confermato da Telefisco 2016**)
- In caso di successivo pagamento il cedente o prestatore dovrà scorporare l'IVA dalla parte pagata e la procedura avrà facoltà di registrazione del documento **ma non potrà** portare in detrazione la relativa imposta

LE NOTE DI VARIAZIONE

LETTURA INTERPRETATIVA ANCORA ATTUALE

PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI

e momento di rilevanza per il diritto alla detrazione ex art. 19 co. 1 del DPR 633/72, secondo i nuovi termini in vigore dal 2017 e quindi molto brevi in caso di vicinanza con il fine anno

In caso di cessione pro soluto il diritto spetta solo all'originario cedente o prestatore (vedi Rm 120 del 2009)

- nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

LE NOTE DI VARIAZIONE

LETTURA INTERPRETATIVA ANCORA ATTUALE

PROCEDURA ESECUTIVA INDIVIDUALE E REGISTRAZIONE DELLE NOTE DI ACCREDITO

- la nota di credito deve riguardare sia l'imponibile che l'imposta (cfr. Circ. 77 del 2000), chiedendo prima al legale che ciò non configuri dichiarazione di rinuncia all'intero credito da recuperare e non solo l'imposta
- La controparte avrà l'obbligo di registrazione della nota di credito ricevuta
- In caso di successivo pagamento il cedente o prestatore dovrà scorporare l'IVA dalla parte pagata e la controparte avrà facoltà di registrazione del documento e portare in detrazione la relativa imposta

E' opportuno ricordare che la Agenzia delle Entrate non ammette la emissione della Nota di Credito ai fini IVA in caso **di crediti di modesto importo ex art. 101 TUIR** (Interpello 16 Marzo 2015 n. 954-27/2014)

LE NOTE DI VARIAZIONE

LETTURA INTERPRETATIVA

DISPOSIZIONI DI PRASSI EMISSIONE DI NOTA CREDITO EX ART. 26 DPR 633/72

possibilità di nota creditare l'iva non incassata a fronte di procedure esecutive infruttuose o al termine della procedura concorsuale. La Ratio della parte IVA della questione e' illustrata dettagliatamente

nella circolare 77 del 2000

In caso di cessione pro soluto spetta solo all'originario cedente o prestatore il diritto ad emettere la nota di credito con IVA

Vedi Risoluzione 120/E del 5 Maggio 2009

e per i termini di emissione delle Note di Credito valgano le precisazioni delle nuove norme in vigore dal 2017 e

nelle risoluzioni 195 del 2008 e 120 del 2009.

LE NOTE DI VARIAZIONE

NON ANCORA SCRITTA LA PAROLA FINE



Corte di giustizia 23.11.2017 n. C-246/16

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
23 novembre 2017

«Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Base imponibile - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma - Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale - Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri - Proporzionalità della durata dell'anticipo d'imposta da parte dell'imprenditore»

28 La constatazione di cui al punto precedente vale a fortiori nell'ambito di una legislazione nazionale come quella controversa nel procedimento principale, in applicazione della quale la certezza della definitiva irrecuperabilità del credito può essere acquisita, in pratica, solo dopo una decina di anni. Un termine simile è, in ogni caso, tale da far sopportare agli imprenditori soggetti a detta legislazione, nei casi di non pagamento di una fattura, uno svantaggio in termini di liquidità rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri manifestamente in grado di compromettere l'obiettivo di armonizzazione fiscale perseguito dalla sesta direttiva.

29 Ne consegue che occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l'articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.

Il Rendiconto Finanziario secondo l'OIC 10 e la rappresentazione dei flussi di cassa nei Piani Industriali

A cura di Luca Quiri



Indice

OIC 10 Il Rendiconto Finanziario

0. Premessa

1. Finalità e ambito di applicazione

2. Definizioni

3. Contenuto e struttura del rendiconto

4. Classificazione dei flussi finanziari

5. Casi particolari di flussi finanziari

6. Operazioni non monetarie

7. Informazioni in calce al rendiconto finanziario

App. A - Schema di rendiconto finanziario

Approfondimento PROGESA dell'OIC 10

a) Alcuni esempi di eventi non monetari

b) Indicazioni specifiche dell'OIC 10

Rappresentazione dei Flussi di Cassa nei Piani Industriali

0. Premessa

OIC 10 - Rendiconto Finanziario

L'**OIC 10** è stato pubblicato nel mese di **Agosto 2014** (per la prima volta un principio contabile è dedicato al Rendiconto Finanziario) e successivamente emendato nel **Dicembre 2016**.

L'OIC 10 presenta alcune caratteristiche distintive :

- a) indicati uno schema ed una struttura precisa del rendiconto
- b) eliminato il capitale circolante netto come grandezza possibile di riferimento
- c) definisce la gestione reddituale, investimento e finanziamento
- d) suddivisa l'attività di finanziamento tra quella derivante da terze fonti e quella da autofinanziamento
- e) i flussi finanziari derivanti da derivati di copertura vanno esposti nella medesima area del sottostante coperto

1. Finalità e Ambito di Applicazione

OIC 10 - Rendiconto Finanziario

Il **rendiconto finanziario** è un prospetto contabile che presenta le cause di **variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide** avvenute in un determinato esercizio.

I **flussi finanziari** presentati nel rendiconto finanziario **derivano** dalla **attività operativa**, dalla **attività di investimento** ed infine dalla **attività di finanziamento** e rappresentano un aumento o una diminuzione delle disponibilità liquide.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per **valutare la situazione finanziaria della società** e sulla **capacità** della società **di affrontare gli impegni finanziari a breve termine** e della **capacità di autofinanziarsi**.

1. Finalità e Ambito di Applicazione

Art. 2423 - Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Art. 2425 ter - Rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.



N.B. : esonero per i bilanci in forma abbreviata e le nuove microimprese

2. Definizioni

OIC 10 - Rendiconto Finanziario

I **flussi finanziari rappresentano un aumento o diminuzione delle disponibilità liquide** rappresentate da depositi bancari e postali, assegni, dal denaro ed altri valori in cassa (anche in valuta estera).

La **attività operativa** comprende le operazioni connesse alla gestione tipica della società e quelle non ricomprese nelle attività di investimento o finanziamento.

La **attività di investimento** comprende le operazioni di acquisto e vendita delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.

La **attività di finanziamento** comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di debito o di capitale di rischio.

3. Contenuto e Struttura

OIC 10 - Rendiconto Finanziario

I flussi finanziari sono rappresentati in **sequenza** in **forma scalare**:

- a) Attività operativa
- b) Attività di investimento
- c) Attività di finanziamento

Il **flusso finanziario della attività operativa** può essere determinato con il *metodo indiretto* (rettificando l'utile o la perdita) o *diretto* (evidenziando i flussi finanziari).

Ogni categoria deve evidenziare il **proprio totale** ed è preceduta da **lettere maiuscole** che possono essere divise in sottocategorie se questo aiuta la rappresentazione veritiera e corretta.

Ogni flusso finanziario deve essere **comparato** con quello del periodo precedente e **non è ammessa la compensazione** tra flussi finanziari di segno opposto anche nella stessa categoria.

4. Flussi dalla ATTIVITA' OPERATIVA

OIC 10 - Rendiconto Finanziario

Comprendono i **flussi da acquisizione, produzione e distribuzione e fornitura di beni e servizi** e gli altri flussi non ricompresi nelle attività di investimento e finanziamento :

- a) Incasso di vendita di prodotti e prestazioni di servizi
- b) Incasso di royalties, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi ed altri ricavi
- c) Pagamento per materie prime, semilavorati, merci e altri fattori di produzione
- d) Pagamento per acquisto di servizi
- e) Pagamento a o per dipendenti
- f) Pagamenti e rimborsi di imposte
- g) Incassi per proventi finanziari

In pratica **la attività operativa deve evidenziare l'autofinanziamento della società derivante dalla gestione reddituale tipica ed accessoria.**

In genere si utilizza il «metodo indiretto» rettificando il risultato d'esercizio delle componenti non monetarie, ma è possibile anche l'utilizzo del «metodo diretto».

4. Flussi dalla ATTIVITA' OPERATIVA

OIC 10 - Rendiconto Finanziario

Il risultato, ante imposte o netto, deve essere rettificato per :

- a) elementi di natura non monetaria senza contropartita nel capitale circolante netto
- b) variazioni di capitale circolante netto connesse ai costi e ricavi della gestione reddituale
- c) operazioni con effetti compresi in attività di investimento e finanziamento (es. plusvalenze o minusvalenze)

I **flussi della gestione reddituale** si distinguono in **quattro categorie** :

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi dividendi e plusvalenze e minusvalenze da cessione
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN
3. Variazioni del Capitale Circolante Netto
4. Altre rettifiche

Con una serie di totali si arriva al Flusso della Attività Operativa.

4. Flussi dalle ATTIVITA' di INVESTIMENTO

OIC 10 - Rendiconto Finanziario

Comprendono i **flussi dall'acquisto e vendita** delle **immateriali, materiali e finanziarie** ed **attività finanziarie non immobilizzate**.

I **flussi finanziari dall'acquisto di immobilizzazioni** sono presentati in modo distinto per l'uscita effettiva dell'esercizio rettificato della variazione dei debiti verso fornitori.

I **flussi finanziari dalla vendita di immobilizzazioni** sono presentati in modo distinto per l'effettivo incasso dell'esercizio (valore netto contabile aumentato della plusvalenza o ridotto della minusvalenza) rettificato della variazione dei crediti verso clienti per immobilizzazioni. Quindi la plusvalenza o la minusvalenza rettifica l'utile o la perdita d'esercizio della attività operativa.

La **suddivisione dei flussi** deve essere effettuata in modo **distinto per immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie**.

4. Flussi di FINANZIAMENTO

OIC 10 - Rendiconto Finanziario

Comprendono i **flussi derivanti dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide** (sotto forma di **capitale di rischio** o di **capitale di debito**) :

- a) Incassi da emissione di azioni o di quote di capitale
- b) Pagamento di dividendi
- c) Rimborso di capitale di rischio
- d) Incassi o pagamenti da emissione o rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine
- e) Incremento o decremento di altri debiti (a breve o a medio) aventi natura finanziaria

I flussi vengono **divisi per categorie principali** e presentati in modo separato **distinguendo** quelli derivanti da **capitale di rischio** e quelli derivanti da **capitale di debito**.

5. Casi particolari di flussi finanziari

OIC 10 - Rendiconto Finanziario

Interessi incassati e pagati

Sono presentati separatamente nella gestione reddituale.

Dividendi incassati e pagati

Sono presentati separatamente rispettivamente nella gestione reddituale e nella attività di finanziamento.

Imposte sul reddito

Sono presentati separatamente nella gestione reddituale.

NB : la fiscalità differita non genera flussi finanziari.

Flussi finanziaria in valuta estera

Gli utili e le perdite su cambi derivanti da valutazioni di fine esercizio non generano flussi finanziari e l'effetto sulle disponibilità liquide deve essere presentato separatamente dalle altre gestioni.

Derivati di copertura

Se un derivato è di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella stessa categoria dell'elemento coperto.

6. Operazioni non monetarie

7. Informazioni in calce al rendiconto

OIC 10 - Rendiconto Finanziario

6. Operazioni non monetarie

Le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide non sono presentate nel rendiconto finanziario.

7. Informazioni in calce al rendiconto

Se rilevanti vengono dettagliati gli importi delle disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili indicandone le motivazioni.



App. A - Schema di rendiconto finanziario

OIC 10 - Rendiconto Finanziario

A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1.Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria
Altre rettifiche per elementi non monetari
2.Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

App. A - Schema di rendiconto finanziario

OIC 10 - Rendiconto Finanziario

<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
<i>Altre rettifiche</i>
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/pagamenti
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

App. A - Schema di rendiconto finanziario

OIC 10 - Rendiconto Finanziario

B.Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
<i>Immobilizzazioni materiali</i>
(Investimenti)
Disinvestimenti
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>
(Investimenti)
Disinvestimenti
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>
(Investimenti)
Disinvestimenti
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>
(Investimenti)
Disinvestimenti
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

App. A - Schema di rendiconto finanziario

OIC 10 - Rendiconto Finanziario

C.Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
<i>Mezzi di terzi</i>
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
<i>Mezzi propri</i>
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
di cui: depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio
di cui: depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa

Alcuni esempi di eventi non monetari

1) Maxicanoni su leasing

Quota maxicanoni (B8) a Risconti attivi (SP)

2) Contributi in conto impianti

Risconti passivi (SP) a Altri ricavi e proventi (A5)

3) Plusvalenza su leaseback

Risconti passivi (SP) a Altri ricavi e proventi (A5)

4) Aumento di capitale non interamente versato

Crediti verso soci (SP) a Capitale / Riserva aumento (PN)

5) Rivalutazioni cespiti

Cespiti (SP) a Riserva Rivalutazione (PN)

 a Imposta sostitutiva (B14)

Alcuni esempi di eventi non monetari

6) Fiscalità differita attiva *(sia l'accantonamento che il rilascio, cd. reversal)*

Attività imposte Antic (SP) a	Imposte anticipate (CE)
Imposte Anticipate (CE) a	Attività imposte Antic (SP)

7) Fiscalità differita passiva *(sia l'accantonamento che il rilascio, cd. reversal)*

Imposte differite (CE) a	F.do Imposte Differite (SP)
F.do Imposte differite (SP) a	Imposte Differite (CE)

8) Valutazione partecipazioni con il MPN

Partecipazioni a	Rivalutazioni di partecipazioni (B18a)
Svalutaz. Partecip. (B19a) a	Partecipazioni

9) Svalutazioni e ripristini di immateriali e materiali

Svalutaz. Immob. (B10c) a	Immobilizzazioni (SP)
Immobilizzazioni a	Altri ricavi e proventi (A5)

Alcuni esempi di eventi non monetari

10) Cessione partecipazione non incassata

Crediti verso altri (SP)	a	Partecipazioni (SP)
	a	Plusvalenza (C15)

11) Accantonamento al F.do TFR, TFM, FISC, FIRR

Acc.to Fondo (CE)	a	F.do TFR, TFM, FISC, FIRR, ... (SP)
------------------------	---	-------------------------------------

12) Accantonamento e rilascio per eccedenza del F.do Sval Crediti

Acc.to F.do Sval Cred (B10)	a	F.do Sval. Crediti (SP)
F.Do Sval. Crediti (SP)	a	Altri ricavi e proventi (A5)

13) Utilizzo del F.do Sval Crediti

F.Do Sval. Crediti (SP)	a	Crediti clienti (SP)
Perdita su Crediti (B14)	a	

14) Accantonamento F.do Sval. Magazzino

Acc.to F.do Sval Mag (CE)	a	F.do Sval. Magazzino (SP)
---------------------------	---	---------------------------

Indicazioni SPECIFICHE dell'OIC 10

Imposte di Conto Economico

Il risultato viene rettificato completamente delle imposte correnti e differite.

La **fiscalità differita** non produce variazioni finanziarie.

Circa la **fiscalità corrente** si richiede di evidenziare l'effettivo pagamento, analizzando il contenuto dei debiti tributari (sia iniziali che finali).

(1.600)	Debiti tributari per imposte correnti (anno n-1)
(15.000)	Imposte correnti (a CE)
<u>500</u>	Debiti tributari per imposte correnti (anno n)
(16.100)	Flusso finanziario in uscita imposte correnti

Interessi attivi e passivi

Devono essere **dapprima ripresi per poi esprimere la componente effettivamente pagata o incassata**. Vanno corretti con i ratei attivi e passivi.

30	Ratei attivi (anno n-1)	(25)	Ratei passivi (anno n-1)
150	Interessi attivi (a CE)	(200)	Interessi passivi (a CE)
<u>(40)</u>	Ratei attivi (anno n)	<u>57</u>	Ratei passivi (anno n)
140	Flusso finanziario entrata	(168)	Flusso finanziario uscita

Indicazioni SPECIFICHE dell'OIC 10

Immobilizzazioni immateriali e materiali

Per determinare il flusso finanziario va ricostruita la movimentazione, individuate le plusvalenze e minusvalenze, i residui crediti da cessione di cespiti e debiti per acquisto di immobilizzazioni.

7.000 VNC (anno n-1)

300 Investimenti

130 Capitalizzazioni

250 Rivalutazione (riserva in PN)

25 Rivalutazione (imp sost in CE)

20 Ripristini di valore

-500 Cessioni (al VNC)

-70 Svalutazioni

-340 Ammortamento

6.815 VNC (anno n)

500 Cessioni

70 Plusvalenze (A5 e/o E20)

-57 Minusvalenze (B14 e/o E21)

50 Crediti cessioni (anno n-1)

-15 Crediti cessioni (anno n)

548 Flusso da Cessioni

-300 Investimenti

-45 Debiti investimenti (anno n-1)

130 Debiti investimenti (anno n)

-215 Flusso da Investimenti

Flusso di cassa totale  **+ 548 - 215 = 333**

Grandezze finanziarie alternative

Modalità alternativa di rappresentazione dei Flussi di Cassa individuano altre tipologie di grandezze finanziarie :

Cash Flow to Equity (CFE) flusso di cassa disponibile per gli azionisti

Cash Flow to Debt (CFD) flusso di cassa disponibile per il rimborso del debito

Queste due grandezze, pur con qualche adattamento, sono tipiche, applicabili ed applicate nella rappresentazione dei **Flussi di Cassa nei Piani Industriali** :

- a) Quanto al **CFE**, il termine «disponibile» va esteso e ricondotto anche al possibile contributo richiesto agli Azionisti ; quindi
- b) Relativamente al **CFD**, dovrà essere esaminato non solo il rapporto con gli istituti di credito in termini di rimborso del debito, ma il concetto andrà esteso per evidenziare anche l'erogazione della cd. nuova finanza.

Di seguito un possibile schema di Flussi di Cassa nei Piani Industriali

Flussi finanziari nei Piani Industriali

EBIT *Earning before interest and taxes (Risultato prima di oneri finanziari e imposte)*

(+) Ammortamenti, accantonamenti e acc. F.do TFR

= **EBITDA**

(-) Utilizzo Fondo TFR

(-) Utilizzo Fondi Rischi

(-) Oneri finanziari

(+/-) Gestione straordinaria

(-) Imposte correnti

= **Flusso di cassa reddituale**

(+/-) Variazione CCN (Magazzino, Clienti, Fornitori, Crediti Debiti diversi, Ratei e Risconti ; N.B. separati)

(+/-) Flusso da gestione cespiti (Investimenti, Disinvestimenti ; N.B. separati)

= **Flusso di cassa disponibile**

Disponibile per

➔ **servizio del debito finanziario (capitale e interessi)**

➔ **servizio dei leasing**

➔ **servizio dei piani di rientro fornitori**

➔ **azionisti**

Flussi finanziari nei Piani Industriali

- = Flusso di cassa disponibile per l'azienda**
- (-) Rimborso istituti bancari non aderenti
- (-) Rimborso società di leasing non aderenti
- (-) Rimborso fornitori non aderenti
- (-) Rimborso debiti bancari (consolido)
- (-) Rimborso debiti leasing (consolido)
- (-) Rimborso piani di rientro fornitori
- = Flusso di cassa disponibile per l'azionista**
- (-) Erogazione dividendi ad azionisti (*)
- = Flusso Finanziario (fabbisogno / surplus)**
- (+) Accensione finanziamenti (**)
- (+/-) Variazione capitale e riserve (***)
- = Flusso di Cassa Totale**

* al 99,99% pari a zero nei Piani Industriali di società in ristrutturazione

** al 99,99% nei Piani di ristrutturazione erogazione nuova finanza e immissione liquidità da Soci o Azionisti

*** al 99,99% nei Piani di ristrutturazione aumenti di capitale a pagamento con versamento effettivo

Flussi finanziari nei Piani Industriali

Ulteriori informazioni

- a. I flussi finanziari sono esposti mensilizzati almeno per il primo esercizio
- b. Devono essere messi in relazione a fidi ed utilizzi previsionali
- c. I fidi e gli utilizzi devono essere calibrati per singolo strumento da utilizzare

A conclusione

1. E' una modalità espositiva di tipo finanziario, gestionale e **NON** civilistico.
2. Evidenzia i singoli contributi alla formazione della variazione della PFN
3. Utile per poter evidenziare in modo differenziale il contributo finanziario di eventuali investimenti o scelte imprenditoriali in discontinuità
4. Pare maggiormente appropriata per fini conoscitivi specifici rispetto alle informazioni ritraibili dal rendiconto finanziario OIC 10

Arrivederci al prossimo incontro

Videofisco
18 aprile 2018

Dichiarazioni dei redditi (pt 1^a): procedure, termini, Mod. 730 e Redditi Persone Fisiche

